



Coordinamento Nazionale delle “Associazioni Piccoli Azionisti”
Sede, Via Nazionale 243 – 00184 ROMA - TEL.06-489961 Fax: 06-483877
E-mail: conapa@conapa.eu

Roma, 14/10/2010

CONSOB
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

Banca d'Italia
Servizio Supervisione sui Mercati
e sul Sistema dei Pagamenti
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Ci preghiamo doverosamente sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni - suffragate dalle indicazioni raccolte presso le associazioni dei piccoli azionisti che il CONAPA coordina – nell'intento di contribuire ad integrare le riflessioni e i suggerimenti da Voi raccolti con la procedura di consultazione sul Documento reso pubblico il 5 agosto scorso, riguardante il Regolamento Emittenti, conseguente al D.lvo 27 gennaio 2010, n.27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE.

Dobbiamo anzitutto rallegrarci per la riconfermata positiva valutazione del ruolo delle associazioni di azionisti contenuta nel Documento, con la precisazione formale, a pag.13, che le modifiche legislative al TUF *“lungi dal rappresentare una abrogazione di fatto delle associazioni e dall'impedire il proseguimento delle attività che fino a oggi hanno svolto, consentiranno alle stesse di svolgere liberamente la raccolta delle deleghe presso i propri associati senza gli oneri connessi al rispetto della previgente normativa”*. Ciò peraltro in coerenza con la linea e i giudizi più volte manifestati dalla CONSOB.

Desideriamo, poi, pregarvi di valutare l'opportunità di una **più certa disciplina procedurale per l'attività di raccolta delle deleghe che le associazioni promuovono e fanno tra i propri associati**, considerato il permanere della distinzione tra “raccolta” e “sollecitazione” per la quale ultima, invece, vengono esplicitamente ed articolatamente definiti gli obblighi dell'emittente, sul quale ricade la responsabilità di comunicare, tramite sito internet, l'avvio delle procedure di sollecitazione da chiunque promosse, così come

l'indicazione del rappresentante designato dalla Società, fra l'altro delegando alla Consob la prescrizione dello specifico modulo di delega

Potrebbe, in proposito, prevedersi nel Regolamento:

- **l'obbligo da parte delle associazioni di comunicare all'emittente l'intenzione di raccogliere deleghe di voto**, in via episodica o permanente, con conseguente tempestiva **comunicazione a cura dell'emittente stesso sul proprio sito internet**, ad evitare che, in mancanza, la raccolta delle deleghe sia oggettivamente penalizzata a favore del conferimento della delega al "rappresentante designato", con evidente incertezza informativa per gli associati; nel mod. 5 A, infatti, il rappresentante designato "procede alla raccolta di deleghe di voto";
- alla comunicazione da parte delle associazioni dovrebbe conseguire la **previsione dell'obbligo, in capo all'emittente, della consegna alle associazioni medesime della documentazione necessaria** allo svolgimento della propria attività informativa nei confronti del mercato e degli associati per agevolare le modalità di esercizio, da parte di questi ultimi, dei propri diritti di azionisti;
- stante il confermato divieto di carattere generale di rilascio della delega in bianco, sarebbe comunque **opportuno indicare i requisiti formali che la delega deve rispettare**, tali da renderla comunque gestibile e rendicontabile da parte dall'emittente.

* * *

Per quanto concerne gli **aspetti di competenza dell'Istituto di vigilanza, appare auspicabile che l'uso di strumenti informatici sia esteso al rilascio della delega di voto, anche tramite depositario.**

Le associazioni da tempo lamentano, infatti, farraginosità nel meccanismo collegato al rilascio della certificazione, ancor più complesso se tale documento deve essere allegato a delega di voto cartacea. Sarebbe, peraltro, coerente con l'obiettivo "agevolativo" della Direttiva e del D.lvo n.27/2010 che il piccolo azionista possa, con **unica transazione automatizzata**, dare contemporanea disposizione per la certificazione del diritto di voto e per il conferimento della delega di rappresentanza, in assemblea, alla propria associazione.

* * *

Quanto innanzi nella consapevolezza che il ruolo delle associazioni trova nella rappresentanza il momento della espressione conclusiva di un impegno che, però, è anche finalizzato al coinvolgimento anzitutto informativo e, poi, di approfondimento con gli associati e con gli strumenti propri dell'attività sociale, coerentemente con gli indirizzi della Comunità e del legislatore nazionale che si iscrivono nell'obbligo costituzionale a favorire "l'accesso del risparmio popolare" all'investimento azionario. Un ruolo che rende le associazioni "diverse" ad esempio dalla figura del "rappresentante designato dalla società"

Di questo Impegno si avverte la delicatezza anche per la necessità che i piccoli azionisti intenzionati ad associarsi abbiano conoscenze, le più ampie, per verificare l'affidabilità delle associazioni tra le quali scegliere quella cui aderire.

Lungi, peraltro, da aggiungere vincoli ed obblighi che non siano quelli di legge e regolamentari, potrebbe essere utile riflettere sulla ipotesi che alle associazioni possa essere dato di disporre, presso un presidio pubblico, di un **albo/registro** consultabile, nel quale, facoltativamente, chiedere l'iscrizione, indicando caratteristiche e referenze di esperienza.

Con i migliori saluti, ringraziando della cortese attenzione.

onorevole Bruno Tabacci
Presidente